

FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI

ALLEGATO 1

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON NUOVI NATI O FIGLI ADOTTATI NEGLI ANNI 2009, 2010 E 2011

TRA

Il **Dipartimento per le Politiche della Famiglia** della Presidenza del Consiglio dei Ministri (d'ora in poi Dipartimento), nella persona del Capo Dipartimento Cons. Roberto G. Marino

e

la **Banca/Intermediario finanziario** (d'ora in poi Finanziatore)

.....
.....

con sede legale in

.....

rappresentata da

.....

PREMESSO CHE

- l'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo rotativo dotato di personalità giuridica, denominato "Fondo di credito per i nuovi nati" volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, attraverso il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie alle banche e agli intermediari finanziari;
- il comma 1-bis del medesimo articolo dispone che il Fondo sia integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009, per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 settembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 12 ottobre 2009, registro n. 9 - foglio. n. 76 (d'ora in poi Decreto) stabilisce i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie;
- l'articolo 3, comma 1, del medesimo Decreto stabilisce che possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite dal Fondo i seguenti soggetti: a) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni e b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo;
- l'articolo 3, commi 2 e 3, del medesimo Decreto dispone che le banche e gli intermediari finanziari stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni il cui schema, sul quale è acquisito il parere preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze, e stabilito da un Protocollo di Intesa tra l'ABI e il Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, e con il quale sono determinati la tipologia del finanziamento, il costo massimo dell'operazione di finanziamento garantita dal Fondo e la definizione delle regole di gestione del Fondo in conformità a quanto previsto dal Decreto stesso;
- in data è stato stipulato tra il Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia e l'Associazione Bancaria Italiana il Protocollo d'Intesa (d'ora in poi "Protocollo") per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore di famiglie con nuovi nati o figli adottati negli anni 2009, 2010, 2011;
- con Decreto in data 21 ottobre 2009 è stato individuato quale gestore delle operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo la società CONSAP S.p.A., (d'ora in poi Gestore), con la quale il Dipartimento ha stipulato in data il Disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 4 del Decreto per l'esecuzione delle suddette attività;
- in data è stato stipulato tra ABI , CONSAP e Dipartimento un accordo tecnico che disciplina gli aspetti tecnico operativi concernenti i rapporti tra i Finanziatori aderenti ed il Gestore.

Art. 1
(Impegni del Finanziatore)

1. La sottoscritta (Banca/Intermediario Finanziario)

.....

 fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto riguardo i soggetti destinatari dell'iniziativa e dall'art. 3, commi 3, 4, 5 e 6, del Protocollo relativamente alle caratteristiche dei finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo:

- a) si impegna ad erogare le operazioni di finanziamento di cui al precedente alinea alle seguenti condizioni:
 importo non superiore a 5.000 euro, durata non superiore a 5 anni, tasso di

interesse in misura fissa pari al tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali - pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 - in vigore alla data di stipula del finanziamento, decurtato del % (*misura percentuale da stabilire da ciascuna banca in misura superiore o uguale al 50%*);

- b) si impegna al rispetto delle procedure operative individuate dal Gestore, secondo quanto disciplinato dall'accordo tecnico stipulato con il Dipartimento e con l'ABI;
- c) esamina, nel rispetto delle proprie procedure interne e di quanto previsto dal Decreto e dal Protocollo d'intesa, le domande di finanziamento presentate dalle famiglie con nuovi nati o figli adottati nell'anno di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 1-bis del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185;
- d) individua al proprio interno una funzione referente per l'attuazione della presente Convenzione;
- e) autorizza l'ABI ed il Dipartimento a pubblicare sui propri siti internet le condizioni di finanziamento offerte.

2. Il Finanziatore, accertata l'ammissione alla garanzia e/o al contributo in conto interessi del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare l'importo corrispondente in base alle modalità concordate con il beneficiario.

3. Resta facoltà del Finanziatore l'erogazione del finanziamento.

Art.2 (Rapporti tra le parti)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che i rapporti tra di esse sono regolati secondo le disposizioni che seguono.

Art. 3 (Fondo di Garanzia)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e stato costituito presso il Dipartimento un Fondo di garanzia finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle Banche e agli Intermediari finanziari per l'erogazione di finanziamenti alle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento e per la corresponsione di contributi in conto interessi, su finanziamenti garantiti dal medesimo fonda, in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno di riferimento che siano porta tori di malattie rare.

2. La dotazione patrimoniale iniziale del Fondo e pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, integrato per l'anno 2009, di ulteriori 10 milioni di euro, per la corresponsione di contributi in conto interessi su finanziamenti garantiti dal medesimo fondo,

in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare.

3. Il Dipartimento si avvale, per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo, della prestazione di una società a capitale interamente pubblico (d'ora in poi "Gestore") affidandogli l'esecuzione delle seguenti attività:

- a) *esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori;*
- b) *pagamento ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del Fondo;*
- c) *pagamento dei contributi agli interessi di cui all'articolo 8 del Decreto;*
- d) *esercizio dell'azione di recupero ai sensi dell'articolo 7 del Decreto.*

4. Gli aspetti tecnico-operativi concernenti i rapporti tra i Finanziatori e il Gestore sono disciplinati con l'accordo tecnico tra il Dipartimento, il Gestore e l' ABI sottoscritto il

Art. 4 (Caratteristiche della garanzia)

1. La garanzia del Fondo è prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.
2. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del Fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.
3. La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile, per gli oneri determinati secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto e per gli interessi contrattuali e di mora calcolati in misura non superiore al tasso legale.
4. Entro il limite del 20% della disponibilità iniziale del Fondo, la garanzia è elevata al 75%, e concessa con le stesse modalità di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto, per i richiedenti con indicatore ISEE non superiore a Euro 15.000,00.

Art. 5 (Ammissione alla Garanzia)

1. L'ammissione delle operazioni di finanziamento alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, secondo le seguenti modalità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del Decreto:
 - a) il Finanziatore, raccolta la documentazione attestante il possesso da parte del beneficiario dei requisiti per ottenere il finanziamento, riportata nell'allegato 2 del Protocollo comunica al Gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i finanziamenti previsti dall'art. 2, comma 1, del Decreto e dall'art.3 del Protocollo;

- b) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica al Finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo;
- c) il Finanziatore, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo, comunica al Gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro sessanta giorni lavorativi dalla richiesta di cui alla lettera a).

2. Nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate e venga quindi negata l' ammissione alla garanzia, il Gestore ne dà immediata comunicazione al Dipartimento ed al Finanziatore.

3. Il Finanziatore, accertata l'ammissione alla garanzia e/o al contributo in conto interessi del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare l'importo corrispondente - a scelta del beneficiario - su un conto corrente bancario a lui intestato ovvero su una carta prepagata valida per l'intera durata del finanziamento stesso.

Art. 6 (Attivazione della garanzia)

1. In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, il Finanziatore, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, invia al beneficiario medesimo l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate in solute, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.

2. L'intimazione di pagamento è inviata, per conoscenza, al Gestore.

3. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del beneficiario, dell'intimazione di pagamento, il Finanziatore può chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Gestore entro i successivi novanta giorni, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo. Il mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui al precedente periodo è causa di decadenza dalla garanzia.

4. Alla richiesta di attivazione della garanzia deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del Finanziatore che attesti:
 - 1) l'avvenuta erogazione della somma al beneficiario;
 - 2) l'inadempimento del beneficiario accertato con le modalità di cui al comma 1;
 - 3) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con l'indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;

4) l'ammontare dell'esposizione rilevato con riferimento al sessantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui al comma 1;

b) copia del contratto di finanziamento con relativo piano di rimborso e scadenze;

c) copia della documentazione attestante il possesso da parte del beneficiario dei requisiti per ottenere il finanziamento;

d) copia di un documento di identità del beneficiario.

5. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma 4, il Gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, dispone il pagamento al Finanziatore dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

6. Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione, il termine di cui al comma 5 si interrompe fino alla data di arrivo della documentazione mancante o dei documenti richiesti. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al Gestore entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta.

7. Nel caso in cui, successivamente all'intervento del Fondo, il beneficiario del finanziamento provveda al pagamento totale o parziale del debito, il Finanziatore deve provvedere a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata all'art. 4, comma 3.

Art. 7 (Surrogazione legale)

1. A seguito del pagamento, il Fondo, legalmente rappresentato dal Gestore, e surrogato nei diritti del Finanziatore ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile e provvede, tramite il Gestore, al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 8 (Contributo in conto interessi a favore delle famiglie con portatori di malattie rare)

1. Sui finanziamenti a favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati nell'anno 2009 che siano portatori di malattie rare, individuate dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e concesso, oltre alla garanzia del Fondo, un contributo in conto interessi in misura tale che il tasso annuale effettivo globale (TAEG) sia pari allo 0,50%.

2. La richiesta del contributo di cui al comma 1 deve essere presentata al Finanziatore allegando, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), il certificato di una struttura sanitaria pubblica attestante la patologia sofferta.

3. L'ammissione delle operazioni di finanziamento al contributo di cui al comma 1 avviene esclusivamente per via telematica con le seguenti modalità:

a) il Finanziatore, raccolta la documentazione di cui al comma 2 e riportata nell'allegato 3 al Protocollo, comunica al Gestore la richiesta di attivazione del contributo per i finanziamenti previsti dall'art. 3, comma 2, del Protocollo;

b) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica al Finanziatore l'avvenuta ammissione;

c) il Finanziatore, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo, comunica al Gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro sessanta giorni lavorativi dalla richiesta di cui alla precedente lettera a).

4. Nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate e venga quindi negata l'ammissione alla garanzia, il Gestore ne dà immediata comunicazione al Dipartimento ed al Finanziatore.

5. Il Fondo corrisponderà ai Finanziatori l'importo del contributo in conto interessi di volta in volta maturato alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 3, i Finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.

Art. 9 (Revoca delle agevolazioni)

1. Il Dipartimento ha la facoltà di operare verifiche a campione sulla documentazione presentata ai finanziatori dai beneficiari.

2. Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazioni è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, anche documentali, il Dipartimento provvede, previa contestazione dell'addebito nelle forme di legge, alla revoca delle agevolazioni medesime ed alla trasmissione dei relativi atti all'Autorità giudiziaria.

3. La revoca dell'agevolazione comporta per il beneficiario l'obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma che sia stata corrisposta dal Gestore al Finanziatore, ivi compresa l'eventuale quota a titolo di contributi agli interessi, di cui all' art. 8, comma 1, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

4. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, si procede al recupero coattivo della somma da esso dovuta con le modalità di cui all' art. 7.

Art. 10
(Validità della Convenzione)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di stipula e produce i suoi effetti per un periodo di mesi (non inferiore a dodici), durante il quale non sono ammesse revisioni, se non migliorative delle condizioni di finanziamento stabilite.

2. Alla scadenza della Convenzione tutti i finanziamenti erogati dal Finanziatore rimangono comunque coperti dalla garanzia fino alla naturale conclusione delle relative operazioni.

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche della Famiglia

Roma, (giorno) (mese) (anno)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche della Famiglia

.....

La Banca/Intermediario Finanziario

.....

(Timbro e firme autorizzate)